

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 31 agosto 1982, n. 32.

Contributo per l'anno 1982 alle Amministrazioni provinciali di Rovigo, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza per opere straordinarie di sistemazione della viabilità provinciale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 1982 alle Amministrazioni provinciali di Rovigo per L. 400.000.000, di Padova per L. 1.920.000.000, di Treviso per L. 1.000.000.000, di Venezia per L. 1.000.000.000 e di Vicenza per L. 680.000.000 per opere straordinarie di sistemazione della viabilità provinciale di rispettiva competenza.

Art. 2

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante prelevamento di un importo complessivo di L. 5.000.000.000 dal cap. 031003015 per lo anno 1982 e con l'istituzione del nuovo cap. 031003021 che avrà per denominazione «Contributo per l'anno 1982 alle province di Rovigo, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza per opere straordinarie di sistemazione della viabilità provinciale» per un eguale importo.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 31 agosto 1982

Bernini